



SISM

Segretariato Italiano
Studenti in Medicina

Statuto Segretariato Italiano Studenti in Medicina - Sede Locale di Genova - APS

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 D.lgs. 117/2017



SISM - Segretariato Italiano Studenti in Medicina - APS
Sede Locale di Genova, Via Leon Battista Alberti 4, 16132 Genova
e-mail: genova@sism.org - web: www.sism.org - C.F. 95068510106

ART. 1 – COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE - SEDE
ART. 2 – SCOPI SOCIALI E ATTIVITÀ
ART. 3 – SOCI
ART. 4 – AMMISSIONE DEI SOCI
ART. 5 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
ART. 6 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
ART. 7 – ORGANI DELLA SEDE LOCALE
ART. 8 – L'ASSEMBLEA DEI SOCI
ART. 9 – COMMISSIONE LOCALE
ART. 10 – COMPETENZE DELLA COMMISSIONE LOCALE
ART. 11 – IL CONSIGLIO ESECUTIVO DI SEDE LOCALE
ART. 12 – PRESIDENZA E RAPPRESENTANZA DELL'ENTE -
INCARICATO LOCALE
ART. 13 – IL PATRIMONIO
ART. 14 – L'ESERCIZIO SOCIALE
ART. 15 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
ART. 16 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SEDE LOCALE
ART. 17 – ESTINZIONE O SCIoglimento
ART. 18 – RINVIO

ART. 1 – COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE - SEDE

c.1 È costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), un'associazione di promozione sociale denominata "Segretariato Italiano Studenti in Medicina - Sede Locale di Genova" (d'ora in avanti l'Associazione o "SISM – Genova" o "SISM – Sede di Genova").

c.2 L'Associazione assume la propria denominazione in quanto riconosciuta dal Segretariato Italiano Studenti in Medicina - APS (di seguito nel testo "SISM Nazionale" o "SISM") come sua unità di base nel territorio di appartenenza e si impegna a cambiare tempestivamente denominazione qualora venga meno, per qualsiasi motivo, la qualifica di Sede Locale del SISM.

c.3 A seguito dell'iscrizione nella sezione "Associazioni di Promozione Sociale" del Registro unico nazionale del Terzo settore e per la durata della stessa, l'Associazione inserisce nella denominazione sociale l'acronimo APS.

c.4 Il SISM – Genova ha sede legale nel Comune di Genova e la sua durata è illimitata. Qualora se ne ravvisi la necessità, il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune, deliberato dall'Assemblea dei Soci, non comporta modifica statutaria. La Sede Locale è tuttavia tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

c.5 Il SISM – Genova collabora con l'Università di Genova.

ART. 2 – SCOPI SOCIALI E ATTIVITÀ

c.1 L'Associazione non ha finalità di lucro e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso, come anche previsto dalla Costituzione:

1. l'informazione e l'educazione sanitaria della popolazione;
2. attività nei settori riguardanti la formazione accademica, la salute pubblica, la salute sessuale e riproduttiva, la salute globale e i diritti umani della ricerca scientifica;
3. la partecipazione a programmi di cooperazione internazionale;
4. lo sviluppo del volontariato e dell'associazionismo;
5. la partecipazione e l'organizzazione di campagne di sensibilizzazione nell'ambito della salute pubblica.

c.2 Per il perseguimento delle predette finalità istituzionali, l'Associazione si propone di svolgere, in via esclusiva o principale, una o più delle seguenti attività di interesse generale aventi ad oggetto, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del Codice del Terzo settore:

"d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244."

c.3 In particolare l'Associazione:

- a. partecipa e promuove iniziative a carattere umanitario, sanitario e scientifico, a livello nazionale ed internazionale;
- b. effettua e promuove studi di settore e ricerche sulla situazione sanitaria ed universitaria del Paese;
- c. agisce all'interno della società civile in genere;
- d. partecipa all'elaborazione delle politiche del terzo settore, con particolare riferimento all'associazionismo ed al volontariato, rappresentando l'Associazione negli organismi di settore istituzionalmente previsti e cooperando all'interno degli organismi associativi di coordinamento;
- e. promuove e partecipa ad iniziative di raccolta di fondi finalizzate a scopi solidali ed umanitari, al sostegno della ricerca scientifica, alla cooperazione internazionale, allo sviluppo del settore socio-sanitario ed alla realizzazione di progetti di interesse associativo;

- f. sostiene l'attività di enti aventi scopo uguale, affine, analogo e comunque connesso al proprio, fornendo agli stessi assistenza morale, culturale e, ove ritenuto opportuno, economica;
- g. partecipa attivamente a campagne di sensibilizzazione riguardo a temi di salute pubblica;
- h. promuove, laddove se ne evidenzia la necessità e coerentemente con i suoi scopi sociali, la propria posizione su tematiche di interesse associativo mediante le modalità definite dai suoi organi decisionali e attraverso il dialogo ed il confronto costante con le Sedi Locali.

c.4 L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla disciplina applicabile.

c.5 Le attività del SISM vengono raggruppate in sei aree tematiche denominate come segue:

- a) Standing Committee on Medical Education (SCOME), l'area che si occupa di educazione a carattere medico-sanitario;
- b) Standing Committee on Professional Exchange (SCOPE), l'area che si occupa di scambi professionali nel contesto dell'IFMSA;
- c) Standing Committee on Public Health (SCOPH), l'area che si occupa di salute pubblica;
- d) Standing Committee on sexual and Reproductive Health and Rights including HIV and AIDS (SCORA), l'area che si occupa di salute sessuale e riproduttiva;
- e) Standing Committee on Research Exchange (SCORE), l'area che si occupa di scambi di ricerca nel contesto dell'IFMSA;
- f) Standing Committee on human Rights and Peace (SCORP), l'area che si occupa di diritti umani e pace.

c.6 L'Associazione si impegna ad agire in concordanza e unitarietà con il SISM Nazionale ai fini della tutela dell'identità del SISM, della sua denominazione, dell'utilizzo di quest'ultima e del simbolo grafico che li rappresenta, accettandone e osservandone - per proprio conto e per conto dei propri soci - lo statuto, il regolamento, la carta dei valori, nonché le delibere.

c.7 Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale dell'apporto prevalente di volontari nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Può anche assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di

lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo.

c.8 Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 3 – SOCI

c.1 Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione coloro che ne condividano le finalità e che si impegnino a realizzarle e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente Statuto.

c.2 È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.

ART. 4 – AMMISSIONE DEI SOCI

c.1 Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto ed intenda essere ammesso come socio dovrà farne richiesta al Consiglio Esecutivo della Sede Locale, sottoscrivendo una apposita domanda e impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

c.2 Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi. Al compimento della maggiore età, essi acquisiranno il diritto ad essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell'Associazione.

c.3 Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Esecutivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata alla persona interessata entro 30 giorni; quest'ultima, entro i successivi 60 giorni, può proporre appello all'Assemblea dei Soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

c.4 La validità della qualifica di Socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Esecutivo, è subordinata al versamento della quota associativa ed al rilascio della tessera associativa.

c.5 L'iscrizione del Socio alla Sede Locale comporta l'automatica adesione dello stesso al SISM Nazionale.

c.6 All'interno dell'Associazione vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

c.7 In riferimento alle attività collegate all'ammissione di nuovi soci, il trattamento dei dati personali è effettuato ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) D.Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", e successive modifiche e integrazioni.

ART. 5 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

c.1 Il Socio ha diritto:

- a) a essere informato e a partecipare a tutte le iniziative organizzate dalle Sedi Locali e dal SISM Nazionale, nell'ambito, alle condizioni e con le modalità di volta in volta stabilite e previste dagli stessi;
- b) all'eleggibilità a tutte le cariche associative, con le modalità descritte dal Regolamento Interno;
- c) a partecipare, con diritto di voto, all'Assemblea dei Soci del SISM – Genova.
- d) a determinare la politica associativa ed eleggere gli organi associativi secondo quanto previsto dal presente Statuto.

c.2 Il Socio ha, inoltre, diritto a esaminare i libri sociali obbligatori, previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o PEC con un preavviso minimo di 15 giorni. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

c.3 Il Socio è tenuto:

- a) a corrispondere la quota associativa per ogni Anno Associativo. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato;
- b) all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli Organi Associativi;
- c) a evitare qualsiasi iniziativa che possa nuocere al prestigio, alla dignità e agli interessi del SISM.

ART. 6 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

c.1 La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione o per causa di morte.

c.2 Ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Esecutivo la propria volontà di recedere e contestualmente restituire la tessera associativa; il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Esecutivo medesimo.

c.3 Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui l'esclusione) il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, della Carta dei Valori o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'Associazione o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell'Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'Associazione.

c.4 Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro 30 giorni dall'inizio dell'anno associativo comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

c.5 Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

ART. 7 – ORGANI DELLA SEDE LOCALE

c.1 Sono Organi dell'Associazione:

- a) Assemblea dei Soci;
- b) Consiglio Esecutivo

- c) Incaricato Locale (Presidente);
- d) Commissione Locale (Organo di Amministrazione).

ART. 8 – L'ASSEMBLEA DEI SOCI

c.1 L'Assemblea dei Soci costituisce l'organo sovrano dell'associazione, essa ha la funzione di deliberare in merito alle questioni più importanti della vita associativa. Le decisioni prese durante un'Assemblea dei Soci validamente costituita sono inappellabili presso gli altri organi dell'associazione. L'Assemblea costituisce altresì un momento durante il quale tutti gli iscritti all'Associazione vengono invitati a presenziare e partecipare attivamente offrendo il proprio contributo.

c.2 L'Assemblea dei Soci è convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno nel periodo compreso fra il 1 ottobre e il 31 dicembre con lo scopo di eleggere la Commissione Locale e Assistant e approvare il bilancio consuntivo della Sede Locale; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta all'Incaricato Locale ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti della Commissione Locale; è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione.

c.3 L'Assemblea dei Soci ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, qualora sia presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

c.4 Le delibere dell'Assemblea dei Soci ordinaria vengono adottate a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto, salvo diverse disposizioni del presente Statuto e del Regolamento Interno del SISM Nazionale.

c.5 L'assemblea dei soci straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, è valida in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.

c.6 Le delibere dell'Assemblea dei Soci straordinaria vengono adottate in prima convocazione con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto presenti e in seconda convocazione con i tre quarti degli aventi diritto presenti, salvo diverse disposizioni del presente Statuto e del Regolamento Interno del SISM Nazionale.

c.7 Per deliberare lo scioglimento della Sede Locale e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

c.8 Hanno diritto di voto tutti i soci della Sede Locale in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di tre soci.

c.9 Hanno diritto di parola durante l'Assemblea dei Soci tutti i soci della Sede Locale in regola con il versamento della quota associativa annuale. Qualsiasi altra persona presente deve essere autorizzata dal Presidente dell'Assemblea prima di parlare.

c.10 È ammessa inoltre la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, in video conferenza o in tele conferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del socio che partecipa e vota a distanza.

c.11 È possibile svolgere l'Assemblea dei Soci, sia essa ordinaria o straordinaria, interamente online tramite idonea piattaforma di telecomunicazione che permetta la partecipazione di tutti i Soci della Sede Locale nonché il loro riconoscimento.

c.12 La convocazione è effettuata dall'Incaricato Locale con avviso da affiggere all'albo o nella bacheca della sede dell'Associazione o da portare a conoscenza dei soci con altre forme di pubblicità (quali, ad es., comunicazione scritta con posta ordinaria, ovvero a mezzo di posta elettronica, con obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione, fax) almeno sette giorni prima dell'Assemblea, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

c.13 Le deliberazioni sono assunte con voto palese, tranne nei casi in cui venga richiesto il voto segreto dalla legge o da almeno il trenta per cento dei soci presenti.

c.14 Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario dell'Assemblea, il verbale da trascriversi sul libro delle Assemblee, custodito a cura del Consiglio Esecutivo presso la sede dell'Associazione.

c.15 Spetta all'Assemblea dei Soci ordinaria:

- a) approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso;
- b) eleggere e revocare l'Incaricato Locale (Presidente) e le altre cariche della Commissione Locale e del Consiglio Esecutivo, scegliendoli tra i propri associati;

- c) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- e) adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
- f) attendere alla straordinaria amministrazione e deliberare in merito ad ogni altro argomento di carattere ordinario, ovvero straordinario, e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

ART. 9 – COMMISSIONE LOCALE

c.1 La Commissione Locale è composta dai Soci che siano stati eletti alle cariche di Incaricato Locale, Amministratore Locale, Segretario Locale, Coordinatori Locali delle Aree Tematiche, Local Officer on Information and Technology (di seguito nel testo LOIT), Local Coordinator on Capacity Building (di seguito nel testo LCCB), Coordinatori Locali dei Progetti Nazionali.

c.2 Possono presentare la loro candidatura ed essere eletti a tutte le cariche sociali le persone che alla data dell'elezione risultino regolarmente soci della Sede Locale di appartenenza.

c.3 Costituiscono criterio di ineleggibilità e/o incompatibilità alle cariche della Sede Locale:

- a) la condanna in via definitiva per un reato comportante l'interdizione dai pubblici uffici;
- b) aver ricevuto provvedimenti disciplinari da parte degli organi dell'associazione;
- c) avere meno di 18 anni;
- d) limitatamente alle cariche del Consiglio Esecutivo, essere parte di una Rappresentanza e/o ricoprire un incarico politico, amministrativo, decisionale ed esecutivo all'interno di un'organizzazione partitica/politica.

c.4 I Coordinatori Locali delle Aree Tematiche sono:

- a) il Local Exchange Officer (di seguito nel testo LEO);
- b) il Local Officer on Research Exchange (di seguito nel testo LORE);
- c) il Local Officer on Medical Education (di seguito nel testo LOME);
- d) il Local Public health Officer (di seguito nel testo LPO);
- e) il Local Officer on sexual and Reproductive health and Rights including HIV and AIDS (di seguito nel testo LORA);
- f) il Local Officer on Human Rights and Peace (di seguito nel testo LORP).

c.5 In deroga a quanto stabilito dal precedente comma, qualora l'Assemblea dei Soci deliberi in tal senso, è possibile eleggere all'interno della Commissione Locale un Local Exchange Officer for Outgoings (LEO Out) e un Local Exchange Officer for Incomings (LEO In) che acquisiscono poteri e compiti propri del Local Exchange Officer di cui al punto a) del c.4 del presente articolo secondo quanto stabilito dal Regolamento Interno dell'Associazione.

c.6 Tutti i componenti della Commissione Locale possono essere coadiuvati da uno o più Assistant eletti durante l'Assemblea dei soci.

c.7 Tutte le cariche della Commissione Locale decorrono dal momento dell'elezione in sede di Assemblea dei Soci fino alla Assemblea dei Soci dell'anno successivo convocata secondo le modalità previste dal Regolamento Interno.

c.8 Tutte le cariche della Commissione Locale non sono retribuite.

c.9 Il Socio che abbia rivestito una delle cariche della Commissione Locale per quattro anni consecutivi non può candidarsi alla stessa carica qualora sia presente un altro candidato per la successiva elezione.

ART. 10 – COMPETENZE DELLA COMMISSIONE LOCALE

c.1 La Commissione Locale è l'organo di amministrazione e ad essa spettano il potere di indirizzo politico e tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dal Congresso Nazionale. Fanno eccezione i poteri che la legge o il presente Statuto demandano specificatamente al Consiglio Esecutivo, all'Assemblea dei Soci e alle singole cariche che compongono la Commissione Locale.

Spetta, tra l'altro, alla Commissione Locale:

- a) la promozione di iniziative atte a realizzare gli scopi sociali dell'Associazione;
- b) l'investimento, l'utilizzo e l'amministrazione dei fondi di cui dispone l'Associazione, nel rispetto dei suoi scopi sociali;
- c) l'accettazione di lasciti, eredità, legati e donazioni alla Sede Locale;
- d) la nomina dei Soci delegati a rappresentare la Sede Locale durante i Congressi Nazionali del SISM;
- e) la decisione di agire e resistere in giudizio, di transigere o di rinunciare alle azioni, di compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori e di nominare avvocati e consulenti;

- f) garantire che la Sede Locale abbia il diritto di voto durante i Congressi Nazionali, ottemperando alle condizioni stabilite dal Regolamento Interno, dallo Statuto di Sede Locale e dallo Statuto del SISM Nazionale;
- g) lo svolgimento di ogni altra attività non esplicitamente delegata al Consiglio Esecutivo di Sede Locale.

c.2 La Commissione Locale è tenuta a rinnovare le proprie cariche entro e non oltre il 31 dicembre e ad inviare al Consiglio Esecutivo del SISM Nazionale l'istanza di adesione al SISM Nazionale entro i termini previsti dal Regolamento Interno. Scaduti tali termini l'Associazione perde la qualifica di Sede Locale del SISM Nazionale ed è obbligata a cambiare tempestivamente la propria denominazione.

c.3 La Commissione Locale è convocata dall'Incaricato Locale con avviso scritto o mediante posta elettronica inviata a tutti i suoi componenti almeno tre giorni prima della seduta.

c.4 La Commissione Locale si riunisce validamente in presenza (oppure online) della maggioranza dei suoi componenti in carica, fra i quali deve essere presente almeno un membro del consiglio esecutivo. Tale quorum costituisce il requisito minimo di validità della seduta dell'organo di amministrazione.

c.5 Le deliberazioni della Commissione Locale sono assunte con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

ART. 11 – IL CONSIGLIO ESECUTIVO DI SEDE LOCALE

c.1 Il Consiglio Esecutivo è composto da tre cariche ad elezione diretta dell'Assemblea dei Soci:

- a) Incaricato Locale (Presidente)
- b) Amministratore Locale (Tesoriere)
- c) Segretario Locale

c.2 Al Consiglio Esecutivo spettano poteri di gestione dei rapporti della Sede Locale con il SISM Nazionale e con altre associazioni ed enti.

c.3 Le cariche di Incaricato Locale, Segretario Locale e Amministratore Locale sono indispensabili per la costituzione della Sede Locale.

c.4 Qualora non fosse possibile procedere al rinnovo delle cariche di Incaricato Locale, Segretario Locale o Amministratore Locale, l'Incaricato Locale uscente,

Segretario Locale uscente o l'Amministratore Locale uscente o la Commissione Locale in loro assenza, notificano la situazione al Consiglio Esecutivo del SISM Nazionale entro il 31 dicembre dell'anno in corso.

c.5 Le cariche di Incaricato Locale, Segretario Locale e Amministratore Locale sono incompatibili tra loro e con le cariche di Presidente Nazionale e Amministratore Nazionale, membri del Consiglio Esecutivo del SISM Nazionale.

ART. 12 – PRESIDENZA E RAPPRESENTANZA DELL'ENTE - INCARICATO LOCALE

c.1 L'Incaricato Locale, eletto dall'Assemblea dei Soci tra i suoi componenti, presiede il SISM - Sede Locale di Genova- APS e rappresenta la Sede Locale verso il SISM Nazionale, verso i terzi in genere e in giudizio e nel territorio per quanto riguarda le sue specifiche competenze.

c.2 In caso di assenza o impedimento temporaneo, l'Incaricato Locale è sostituito dall'Amministratore Locale e la sua firma fa fede di fronte a terzi.

ART. 13 – IL PATRIMONIO

c.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le entrate e le rendite comunque conseguite.

c.2 L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- c) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- d) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- e) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;

g) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

c.3 Durante la vita dell'Associazione non è consentita la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

c.4 L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

c.5 La Commissione Locale provvede all'investimento, all'utilizzo ed all'amministrazione dei fondi di cui dispone l'Associazione, nel rispetto dei propri scopi sociali.

c.6 In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'art. 17 del presente Statuto.

ART. 14 – L'ESERCIZIO SOCIALE

c.1 L'esercizio sociale ha durata dal 1 Ottobre al 30 Settembre dell'anno successivo.

c.2 L'Assemblea approva il bilancio di esercizio (unitamente al bilancio sociale, ove la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna) entro il 31 dicembre successivo al termine dell'anno associativo di riferimento.

c.3 L'Amministratore Locale deve redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

c.4 Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Sede Locale ed il risultato economico dell'esercizio.

c.5 In caso di superamento per due esercizi consecutivi dei limiti di legge, il Consiglio Esecutivo nomina un organo di controllo, anche monocratico, per la revisione legale dei conti, così come previsto dalla normativa vigente.

ART. 15 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

c.1 I Soci possono essere oggetto di provvedimenti disciplinari in caso di gravi inadempienze al presente Statuto e/o al Regolamento Interno o per comportamento contrario a essi ovvero per atti che danneggino l'Associazione, il SISM Nazionale e i loro membri.

c.2 I criteri presi in esame per valutare la gravità dell'atto e l'entità del relativo provvedimento da adottare sono:

- a) intenzionalità del comportamento;
- b) grado di negligenza;
- c) rilevanza degli obblighi violati;
- d) responsabilità connesse alla posizione occupata dalla persona;
- e) grado di danno/pericolo causato all'Associazione o a terzi;
- f) circostanze aggravanti/attenuanti;
- g) concorso tra più soggetti.

c.3 I possibili provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci sono:

- a) espulsione;
- b) la revoca dalla carica locale.

c.4 L'espulsione del Socio o la revoca di una carica locale possono essere comminate esclusivamente dall'Assemblea Locale dei Soci.

c.5 La Sede Locale riconosce al SISM Nazionale la funzione di arbitro amichevole, di mediazione e di parere su atti deliberativi che dovranno obbligatoriamente essere adottati dagli organi democratici eletti in sede locale in materia di controversie tra:

- a) Soci appartenenti ad una stessa Sede Locale;
- b) Soci appartenenti a Sedi Locali differenti;
- c) Soci e Sedi Locali;
- d) differenti Sedi Locali.

ART. 16 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SEDE LOCALE

c.1 La qualifica di Sede Locale del SISM si perde nei seguenti casi:

- a) qualora non siano eletti Incaricato Locale, Segretario Locale e Amministratore Locale secondo i termini previsti nel Regolamento Interno;
- b) per inadempienza alle modalità di adesione della Sede Locale al SISM Nazionale, come stabilito dallo Statuto Nazionale.

c.2 Il disconoscimento della Sede Locale è deliberata con le modalità stabilite dal Regolamento Interno del SISM Nazionale; la delibera è comunicata a mezzo di posta ordinaria o elettronica alla Sede Locale da parte del Presidente Nazionale.

c.3 La Sede Locale che perde tale qualifica è obbligata a modificare tempestivamente il proprio nome.

ART. 17 – ESTINZIONE O SCIoglIMENTO

c.1 Lo scioglimento del SISM - Sede Locale di Genova avviene con delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita solo in presenza del voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

c.2 In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore possibilmente con finalità analoghe, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, previo parere positivo e obbligatorio dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 18 – RINVIO

c.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo Settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile nonché le norme dello Statuto Nazionale del SISM e del Regolamento Interno del SISM Nazionale